

INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In attuazione di politiche comunitarie e nazionali, la presente legge vuole introdurre in Regione i c.d. "acquisti verdi," rispondenti a criteri di sostenibilità ambientale, ovvero, rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali. Espressamente la legge dispone che, nelle procedure di acquisto, le stazioni appaltanti della p.a. e la centrale di committenza regionale, ossia l'Intercent-ER, introducano criteri di sostenibilità ambientale (ovvero GPP "Green Public Procurement").

Il Piano d'azione ambientale regionale (di cui all'art. 99 L. R. n. 3/99) indica quali siano questi criteri, pur potendo la Regione introdurne ulteriori più avanzati, e comunque nel rispetto di quelli individuati dall'art. 1, co. 1126, della legge n. 296/06 (finanziaria nazionale).

La legge prevede, comunque, che nelle procedure d'acquisto la Regione applichi i c.d. "criteri ambientali minimi," fissati con decreti del Ministro dell'Ambiente. Inoltre, si prevede che la Regione adotti delle linee guida, tese a promuovere i piani d'azione di sostenibilità ambientale presso gli enti locali.

Infatti, si stabilisce che la Regione, le Province e i Comuni (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti), entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adottino un Piano di azione triennale, che definisca un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure di acquisto.